

Pubbligate dall'Agea le istruzioni relative all'accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 2019-2020. I produttori che hanno proceduto a una qualsiasi trasformazione delle uve da vino devono consegnare ai distillatori i sottoprodotti ottenuti e cioè fecce e vinacce per la trasformazione in alcool. L'aiuto si calcola per grado e per ettolitro: per l' alcool greggio di vinaccia è di 1,10 euro, per l'alcol greggio di vino e fecce di 0.50 euro. Per ottenere l'aiuto l'alcol ottenuto deve avere la destinazione per usi industriali o energetici.

L'aiuto - spiega la circolare dell'Agea - è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta e trasporto dei sottoprodotti; se tali costi sono a carico del produttore, il distillatore riconoscerà l'importo di 0,016 euro per Kg. al produttore dietro presentazione della fattura riguardante la vendita dei sottoprodotti.

Nel caso di conferimento presso un centro di raccolta, istituito dalle distillerie non sarà riconosciuto alcun contributo al produttore se il trasporto avverrà a carico del distillatore. I sottoprodotti devono essere consegnati nel caso di vinacce entro 30 giorni dalla fine del periodo della vendemmia e per le fecce entro 30 giorni dal loro ottenimento e non oltre il 31 luglio della campagna di riferimento.

Per ottenere gli aiuti in questa campagna la distillazione deve avvenire entro il 20 giugno 2020, per i quantitativi non distillati l'ultima data è il 31 luglio 2020. Per la campagna 2019-2020 la domanda di aiuto va presentata per via telematica.